



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 220	di data 12/12/22

Oggetto: COMUNE DI TRENTO SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA. ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IVA E PER ADEMPIMENTO DEL MECCANISMO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE DELL'ENTE. EURO 2.750.000,00

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, i Comuni sono soggetti passivi i.v.a. con riferimento alle attività commerciali esercitate dagli stessi, mentre ne sono esclusi per le attività istituzionali, in quanto agiscono in veste di pubblica autorità;

richiamato in tal senso anche l'articolo 13, comma 1, della direttiva comunitaria 112/2006 il quale afferma che "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili";

visto l'art.1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 il quale dispone che "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.....";

considerato inoltre che il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 stabilisce che "Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.....";

visto inoltre l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ha introdotto il meccanismo dello "split payment" (articolo 17-ter del D.P.R. 633/72), in base al quale l'i.v.a. fatturata dai fornitori nei confronti di taluni enti pubblici viene trattenuta e versata dall'ente stesso direttamente all'erario;

atteso che il decreto MEF 23/01/2015, così come modificato dal DM 27 giugno 2017, dal DM 13 luglio 2017 e dal DM 9 gennaio 2018, prevede per tale meccanismo una modalità

pagina 1/4

diversa di versamento dell'imposta per i servizi istituzionali (non rilevanti IVA) ed i servizi rilevanti ai fini IVA che può essere così sintetizzata:

1. servizi istituzionali non rilevanti IVA: l'IVA esposta in fattura dal fornitore viene trattenuta dall'ente al momento del pagamento, incassata sul capitolo 90013, e versata all'Erario mediante il modello F24 entro la scadenza del 16 del mese successivo. Non sono previste registrazioni fiscali (art. 4 del decreto MEF 23.01.2015);

2. servizi rilevanti ai fini IVA: è necessario registrare l'IVA esposta nelle fatture soggette a split payment contestualmente nel registro IVA acquisti e nel registro IVA vendite, con la conseguenza che l'imposta così registrata partecipa alla liquidazione mensile IVA unitamente all'IVA derivante dalla gestione caratteristica dell'ente (art. 5 del decreto MEF 23/01/2015), imputata ai fondi del capitolo 1578 denominato "Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali";

precisato inoltre che le ritenute i.v.a. split payment commerciali, che confluiscono nelle liquidazioni mensili i.v.a., vengono recuperate dall'ente nel momento del pagamento delle fatture ai fornitori, e vengono incassate sulle partite di giro (capitolo 90014 "Ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)");

preso atto che, con successivo provvedimento, sarà necessario procedere ad una contabilizzazione delle ritenute i.v.a. split payment incassate sul capitolo 90014, mediante impegno ed emissione di mandato di pagamento sul capitolo 9014 "Versamento delle ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment) e contestuale incasso del mandato sul capitolo 30239 "Entrate per scissione contabile IVA (split payment)", in modo da finanziare il capitolo 1578 denominato "Valori comuni dell'ente: versamenti iva a debito per le gestioni commerciali";

richiamata la determina n. 13/21 del 26.01.2022 con cui sono stati impegnati i fondi necessari per l'assolvimento degli obblighi IRAP, INPS, I.V.A., IRPEF, IRES e per l'adempimento del meccanismo split payment istituzionale e commerciale del Comune relativi all'anno 2022;

verificato che i fondi impegnati con la citata determina n.13/21 del 26.01.2022 sul capitolo 1578 "Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali" (impegno 96864), sul capitolo 9013 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA istituzionale (split payment)" (impegno 96867) e anche sul capitolo 9014 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA commerciale (split payment)" (impegno 96868), non presentano la sufficiente disponibilità per garantire il versamento dell'i.v.a. a debito dei mesi di novembre e dicembre 2022, nonché per garantire il versamento delle ritenute i.v.a split payment istituzionale e la contabilizzazione delle ritenute i.v.a. split payment commerciali;

atteso quindi che per poter adempiere al versamento dell'i.v.a. a debito risultante dalla liquidazione dei mesi di novembre e dicembre 2022 risulta necessario impegnare ulteriori fondi del capitolo 1578 "Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali" per Euro 250.000,00;

atteso inoltre che per poter adempiere al versamento delle ritenute i.v.a. split payment istituzionali e alla contabilizzazione delle ritenute i.v.a. split payment commerciali dell'anno 2022 risulta altresì necessario impegnare ulteriori fondi del capitolo 9013 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA istituzionale (split payment)" per Euro 2.000.000,00 e del capitolo 9014 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA commerciale (split payment)" per Euro 500.000,00;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 87/2020/05 Prot. n. C_L378/S005/306169 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di impegnare ed imputare, per le motivazioni esposte in premessa, ai seguenti capitoli con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024, i quali presentano la necessaria disponibilità:
 - al capitolo 1578 “Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”, ad integrazione dell'impegno n. 96864, la spesa di Euro 250.000,00 necessaria per assolvere gli obblighi del Comune relativi all'i.v.a. dell'anno 2022;
 - al capitolo 9013 “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA istituzionale (split payment)”, ad integrazione dell'impegno n. 96867, la somma di Euro 2.000.000,00 necessaria per il versamento delle ritenute i.v.a. split payment istituzionali;
 - al capitolo 9014 “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA commerciale (split payment)”, ad integrazione dell'impegno n. 96868, la somma di Euro 500.000,00 necessaria per la contabilizzazione delle ritenute i.v.a. split payment commerciali;
2. di dare atto che le ritenute per i.v.a. split payment commerciale saranno recuperate al momento del pagamento delle fatture ai fornitori, saranno incassate al capitolo 90014 denominato “Ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)” e contabilizzate con successivo provvedimento;

pagina 3/4

3. di dare atto che anche le ritenute per i.v.a. split payment istituzionale saranno recuperate al momento del pagamento delle fatture ai fornitori e che saranno incassate sul capitolo 90013 "Ritenute per scissione contabile iva istituzionale (split payment)";
4. di dichiarare che l'obbligazione relativa agli adempimenti i.v.a. del Comune diventa esigibile entro la data del 31.12.2022, mentre le obbligazioni relative alle ritenute i.v.a. split payment commerciale e istituzionale si perfezionano entro il 31.12.2022.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12/12/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale

N. 13/ 220

di data 12/12/22

Oggetto: COMUNE DI TRENTO SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA. ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IVA E PER ADEMPIMENTO DEL MECCANISMO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE DELL'ENTE. EURO 2.750.000,00

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	V	2022	01111.10.01578	U.1.10.03.01.001	5001			250.000,0 0	"	112318 (9901358)
U	V	2022	99017.01.09013	U.7.01.01.02.001	1100			2.000.000 ,00	"	112322 (9901362)
U	V	2022	99017.01.09014	U.7.01.01.02.001	1100			500.000,0 0	"	112327 (9901369)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19 dicembre 2022

pagina 2/2

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

La dott.ssa Livia Ferrario, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 11.01.2022 prot. n. 5887, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti,, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Franca Debiasi in data 19.12.2022 (pag. 2 di 2)